



# Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

## Modifica del 5 dicembre 2018

---

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)  
ordina:*

I

L'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015<sup>1</sup> sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

### *Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per gli IFDS e le persone ai sensi dell'articolo 1b della legge dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> sulle banche (LBCR) costituiti da una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a, la FINMA può prevedere che il rispetto della LRD e della presente ordinanza sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.

### *Art. 20 cpv. 5*

<sup>5</sup> La FINMA può esigere da un istituto d'assicurazione, dalla direzione del fondo, da una società di investimento ai sensi della LICol, da un gestore patrimoniale ai sensi della LICol, da un IFDS o da una persona ai sensi dell'articolo 1b LBCR<sup>3</sup> l'introduzione di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni, se questo è necessario ai fini di una sorveglianza efficace.

1 RS 955.033.0  
2 RS 952.0  
3 RS 952.0

*Titolo dopo l'art. 43*

**Titolo 5:  
Disposizioni particolari per gli IFDS e le persone ai sensi  
dell'articolo 1b LBCR**

*Inserire dopo il titolo 5*

*Art. 43a* Persone ai sensi dell'articolo 1b LBCR

Le disposizioni particolari per gli IFDS si applicano anche alle persone ai sensi dell'articolo 1b LBCR<sup>4</sup>, purché non viga una regolamentazione particolare.

*Art. 72 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le persone ai sensi dell'articolo 1b LBCR<sup>5</sup> stabiliscono in ogni caso criteri conformemente all'articolo 13.

*Art. 75, rubrica*

Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro per gli IFDS

*Art. 75a* Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro per le persone ai sensi dell'articolo 1b LBCR

<sup>1</sup> Nel caso di persone secondo l'articolo 1b LBCR<sup>6</sup> che soddisfano i requisiti per le agevolazioni concernenti la gestione del rischio e la *compliance* conformemente all'articolo 14e capoverso 5 dell'ordinanza sulle banche del 30 aprile 2014<sup>7</sup>, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro deve adempiere esclusivamente i compiti di cui all'articolo 24. Tali compiti possono essere svolti anche dalla direzione o da un membro della direzione. Le attività da controllare non possono essere controllate da una persona direttamente responsabile per tale relazione d'affari.

<sup>2</sup> La FINMA può in ogni caso richiedere l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 25, se ciò è necessario ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

*Art. 76 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le persone ai sensi dell'articolo 1b LBCR<sup>8</sup> emanano direttive interne conformemente all'articolo 26, indipendentemente dal numero di persone impiegate.

<sup>4</sup> RS 952.0

<sup>5</sup> RS 952.0

<sup>6</sup> RS 952.0

<sup>7</sup> RS 952.02

<sup>8</sup> RS 952.0

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

5 dicembre 2018

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari:

Il presidente, Thomas Bauer

